

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT.N. 9/06/DICAM/N.PROC. 1438/AN in data 8 marzo 2006, e relativo Verbale di accertamento di pari data, ambedue notificati il 24 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla Società industriale grafica editoriale S.p.a, con sede legale in viale O. da Pordenone, 50 Catania, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Teletna”, la violazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver trasmesso in data 24 marzo 2005 dalle ore 09:59 alle ore 11:27 circa, il film “*Il diavolo che è in me*” risultante, come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia, non munito di nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

VISTE le memorie difensive pervenute all’Autorità in data 5 aprile 2006 (prot. n. 15323), con le quali la società in questione, pur ammettendo pienamente la ricostruzione dei fatti contestati, ha affermato:

- a) L’involontarietà della trasmissione del film “*Il diavolo che è in me*” e la perfetta buona fede dell’emittente dimostrata dal fatto che il cedente aveva garantito la regolarità dei diritti di trasmissione televisiva del film medesimo;
- b) l’oggettiva difficoltà per l’emittente di coordinare e gestire, con esattezza cronometrica, i tempi del palinsesto televisivo;
- c) la particolare cura ed attenzione dell’emittente nel rispetto del Codice di autoregolamentazione tv e minori;
- d) il fatto che i contenuti del film non sono qualificabili come lesivi dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali con nota prot. n. 187/REV 4, pervenuta in data 18 luglio 2005 e qui registrata con protocollo n. 3872/05/RM, il film “*Il diavolo*

che è in me” non risulta munito di nullaosta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, per le seguenti ragioni:

- la natura obiettiva dell’illecito commesso: il film *“Il diavolo che è in me”* è risultato sprovvisto del richiesto nulla osta per la proiezione in pubblico ed è stato trasmesso il 24 marzo 2005, dalle ore 9:59 alle ore 11:27 circa laddove il divieto posto dall’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere film che non abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni (C. Cost. le, Ordinanza 358/98) si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori;
- in particolare, con riferimento all’asserito affidamento in ordine all’adeguatezza del film alla visione di pubblico minorile ed alla conseguente presunta carenza di consapevolezza che tipizza l’elemento soggettivo, si rileva che grava comunque sull’emittente una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 da parte dell’emittente *“Teletna”* del film *“Il diavolo che è in me”*, non munito di nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 integra gli estremi della violazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RILEVATO che alla data della violazione la sanzione pecuniaria prevista per il divieto di trasmissione di film non muniti di nullaosta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione, per le emittenti per la radiodiffusione in ambito locale subiva la riduzione ad un decimo dell’entità prevista per le nazionali (articolo 3, comma 3, lett. b) n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dunque da euro 2.500,00 (venticinquemila/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell’articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6

dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfusa nell'articolo 35, del *"Testo unico della radiotelevisione"*;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società industriale grafica S.p.a., deve ritenersi media tenuto conto da un lato che, a fronte della natura obiettiva dell'illecito commesso, non può non tenersi conto della trasmissione del film medesimo al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e d'altro lato che la violazione consta della trasmissione non parziale, ma integrale del filmato;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non risulta aver posto in essere alcun comportamento riduttivo delle conseguenze nocive;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente: la Società Industriale Grafica S.p.a., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Società Industriale Grafica S.p.a., con sede legale in via O. da Pordenone, 50, Catania, esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito locale *"Teletna"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione

dell'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", con Delibera n.145/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

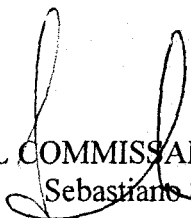
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma", la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

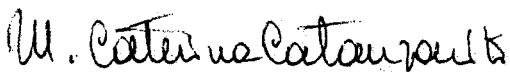
Roma, 26 luglio 2006


IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 146/06/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PUBLIMAGIC S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "VIDEOBERGAMO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,
INTEGRALMENTE RIPRODUTTIVO DELL'ARTICOLO 15, COMMA 13,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT.N. 10/06/DICAM/N.PROC. 1439/AN in data 8 marzo 2006, e relativo Verbale di accertamento di pari data, ambedue notificati il 28 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Publimagic S.r.l., con sede legale in via G. Donizetti, 89, Brembate di Sopra, Bergamo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Videobergamo*”, la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver trasmesso in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 circa, il film “*I morti viventi sono tra noi*” risultante, come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia, aver ricevuto la qualificazione di film “*vietato ai minori di anni quattordici*” da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 (Visto n. 82780 del 29 luglio 1987);

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità in data 20 aprile 2006 (prot. n. 17811), ed integrate nel corso dell'audizione tenuta in data 8 giugno 2006, con le quali la società in questione, pur ammettendo pienamente la ricostruzione dei fatti contestati, ha affermato:

A. sul piano procedurale:

- a) La nullità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine per la notifica della violazione, previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione, l'Autorità, avrebbe dovuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

- b) La particolare evidenza di tale tardività in considerazione della oggettività della violazione del divieto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il quale non richiede un accertamento basato su valutazioni articolate e discrezionali da parte dell'Autorità, come avviene ad esempio in relazione all'articolo 15, comma 10 della legge 223/90, ma che deve limitarsi alla mera verifica della sussistenza o meno del divieto di visione ai minori di anni quattordici del *film*;
- B. nel merito:
 - a) L'involontarietà della trasmissione del *film* vietato ai minori di anni quattordici "*I morti viventi sono tra noi*";
 - b) Il fatto che l'emittente, successivamente a tale evento, ha introdotto un sistema di controlli per il quale non potrà più verificarsi analoga violazione in futuro;
- C. in via subordinata, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione *de qua* sia contenuta nel minimo edittale previsto;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali con nota prot. n. 87/REV 4, pervenuta in data 10 novembre 2005 e qui registrata con protocollo n. 6062/05/RM, il *film* "*I morti viventi sono tra noi*" risulta qualificato come "*vietato ai minori di anni quattordici*", con visto n. 82780 in data 29 luglio 1987, da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che è subentrata - ai sensi della delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 - nelle competenze del Dipartimento garanzie e contenzioso e come tale esclusivamente competente a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali è avvenuto in data 8 marzo 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che "*in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i*

quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689" (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308);

- b) la connotazione "oggettiva" della violazione del divieto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, pur richiedendo la sola verifica della sussistenza o meno del divieto di visione ai minori di anni quattordici del *film*, non esclude il necessario accertamento da parte dell'Autorità di eventuali ulteriori violazioni che richiedono valutazioni articolate e discrezionali (es. articolo 15, comma 10, della legge 223/90) ben potendo questa Autorità ravvisare nel caso in esame, in relazione ad una unica condotta, la violazione di una pluralità di disposizioni normative, con il conseguente avvio di un procedimento unitario per la trattazione di una pluralità di illeciti;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di merito, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, per le seguenti ragioni:

- il *film* "*I morti viventi sono tra noi*" è risultato vietato ai minori di anni quattordici ed è stato trasmesso tra le ore 20:35 e le ore 22.12 circa laddove il divieto posto dall'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 07:00, *film* vietati ai minori di anni quattordici, si configura – come affermato dagli stessi rappresentanti dell'emittente - quale divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori di anni quattordici;
- in particolare, alla conseguente presunta carenza di consapevolezza che tipizza l'elemento soggettivo, si rileva che grava comunque sull'emittente una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 da parte dell'emittente "*Videobergamo*" del *film* vietato ai minori di anni quattordici "*I morti viventi sono tra noi*" integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RILEVATO che alla data della violazione la sanzione pecuniaria prevista per il divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni quattordici tra le ore 7:00 e le ore 22:30, per le emittenti per la radiodiffusione in ambito locale subiva la riduzione ad un decimo dell'entità prevista per le nazionali (articolo 3, comma 3, lett. b) n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dunque da euro 2.500,00 (venticinquemila/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfuse nell'articolo 35, del "*Testo unico della radiotelevisione*";

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Publimagic s.r.l., deve ritenersi media tenuto conto da un lato che, a fronte della natura obiettiva dell'illecito commesso, non può non tenersi conto della trasmissione del film medesimo al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e d'altro lato che la violazione consta della trasmissione non parziale, ma integrale del filmato;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non risulta aver posto in essere alcun comportamento riduttivo delle conseguenze nocive;
- a) con riferimento alla personalità dell'agente: la società Publimagic s.r.l., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- b) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Publimagic s.r.l., con sede legale in via G. Donizetti, 89, Brembate di Sopra, Bergamo, titolare dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Videobergamo"* di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, con Delibera n. 146/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv."*

Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma”, la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 26 luglio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

DELIBERA N. 177/06/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI –
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE RAI DUE)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori” approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 23 ottobre 2006, n. 76/06/DIC/AEM, notificato in pari data, con il quale è stata contestata alla società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva “Rai due”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nel corso di un programma in onda nella fascia di “televisione per tutti” espressioni scurrili, allusioni pesanti di tipo sessuale e turpiloquio nonché l'incitamento rivolto a un minore in studio a proferire parolacce al fine di acquisire notorietà e successo integranti

gli estremi della trasmissione pregiudizievole per lo sviluppo psichico e morale dei minori, fino alla pronuncia di espressioni contro la divinità;

VISTE le memorie giustificative della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., pervenute in data 7 novembre 2006 (prot. 46343), in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- che i fatti contestati non sono imputabili alla società RAI – Radiotelevisione italiana, bensì, semmai, alla società Magnolia S.r.l., appaltatrice del programma “L’isola dei famosi”; in particolare, nel contratto di appalto la Rai ha dedotto in obbligazione il rispetto della normativa a tutela dei minori e a protezione dei diritti fondamentali della persona, richiedendo alla appaltatrice un impegno nella adozione di ogni cautela per garantire tale osservanza – anche mediante consegna ai partecipanti del Codice di autoregolamentazione tv e minori – sotto comminatoria di inadempimento assistito da clausola penale e comunque con manleva a favore della Rai.

- in punto di fatto: sarebbe esclusa ogni responsabilità in capo alla concessionaria, in quanto la contestazione ometterebbe di tener conto della circostanza che l’evento rappresentato si è svolto in diretta in luogo lontano e fuori dall’ambito di effettiva governabilità dell’emittente, e, dunque, la società non aveva alcuna possibilità di intervento impeditivo immediato. La Rai tuttavia ha posto in essere tutte le misure ritenute idonee a scongiurare l’accadimento di tali eventi, in via preventiva attraverso le citate clausole contrattuali e ex post provvedendo con la massima tempestività a espellere Ceccherini dal set e dal programma e stigmatizzando il suo comportamento

- in punto di diritto: l’omissione di controllo sull’andamento del programma non sarebbe contestabile in considerazione della diffusione in diretta del programma, e della oggettiva impossibilità di impedire o interrompere l’evento, che costituiscono tutte cause di non imputabilità dell’eventuale illecito costituito dai fatti contestati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 16 novembre 2006, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che trattandosi di trasmissione gestita in appalto dalla società Magnolia S.r.l., solo a questa sarebbe eventualmente imputabile la responsabilità per illecito commesso, data la trasmissione in diretta del programma, laddove non è possibile pretendere un comportamento più diligente di quello posto in essere dalla concessionaria attraverso la previsione contrattuale del rispetto della normativa, l’estromissione immediata del concorrente dalla trasmissione e infine la trasmissione delle scuse dello stesso concorrente attraverso un intervento registrato e mandato in onda durante una puntata successiva. Inoltre, per quanto attiene le contestazioni relative alle violazioni riscontrate nella fascia oraria di televisione per tutti, è stato precisato che si trattava di battute comiche del Ceccherini che, seppure a volte “pesanti”, erano collocate in un contesto scherzoso e non erano certamente tali da integrare un

“nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori”. Per quanto riguarda in particolare la presunta istigazione ad utilizzare espressioni di linguaggio colorite nei confronti del figlio della sorella del Ceccherini, anch’ella presente in studio accanto al minore, fa presente che il riferimento del comico a Michael Jackson (*“di una parolaccia e diventi Michael Jackson”*) è stato fatto in tono scherzoso e autoironico dall’attore con evidente richiamo alla melodia “Thriller” utilizzata per coprire eventuali espressioni volgari nelle trasmissioni della vita sull’isola, in luogo dei classici *bip* di “censura”;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la disciplina dell’istituto dell’appalto di servizi, nel quale sicuramente si inquadra il rapporto contrattuale intercorrente tra la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la società Magnolia, non solleva il soggetto appaltante da responsabilità per fatto dell’appaltatore, come asserito dalla giurisprudenza, laddove *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537);
- la circostanza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- quanto all’elemento soggettivo, la stessa concessionaria si contraddice, sostenendo da un lato la responsabilità della società appaltatrice e dall’altro l’impossibilità, data la messa in onda in diretta della trasmissione, di porre in essere accorgimenti atti a impedire la consumazione dell’illecito;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dai contenuti del programma e dovendosi escludere ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;
- il legislatore, come confermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I del 5 marzo 2003, nn. 6759 e 6760– dep. in data 6 aprile 2004), nel vietare le trasmissioni di programmi *“che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”;

- nel caso di specie, le pesanti allusioni di tipo sessuale, l'incitamento al turpiloquio e la pronuncia di una "bestemmia" nell'ambito di un *reality show*, seguito da larga porzione di pubblico, anche in relazione all'orario di trasmissione del programma che è iniziato alle ore 21.00, sono idonei a suscitare nei minori in ascolto la legittimazione all'uso di un linguaggio scurrile e blasfemo, configurando il programma, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensivo del sentimento religioso;
- quanto alla circostanza che l'evento rappresentato si è svolto in diretta in luogo ("l'isola") fuori dall'ambito di effettiva governabilità dell'emittente, si rileva che il programma è andato in onda tramite collegamento in diretta con "l'isola" consentendo, comunque, un'interazione tra la conduttrice, gli ospiti in studio e i partecipanti su "l'isola"; deve, pertanto, presumersi che il segnale ricevuto dai telespettatori fosse quello ricevuto dallo studio, con conseguente necessaria, seppure limitata, governabilità in capo alla concessionaria per l'attivazione dei colloqui tra gli ospiti e i "famosi";

CONSIDERATO che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona;

RITENUTO che la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329);

RITENUTO, pertanto, che la messa in onda, da parte dell'emittente "Rai due" nel corso di un programma in onda nella fascia di "televisione per tutti", di espressioni scurrili, allusioni pesanti di tipo sessuale e turpiloquio nonché l'incitamento a un minore in studio a proferire parolacce al fine di acquisire notorietà e successo, fino alla pronuncia di espressioni contro la divinità, poco dopo le 23.00, nel corso del programma "L'isola dei famosi" in data 18 ottobre 2006, dalle ore 21.10, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), *sub specie* di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori e offesa al sentimento religioso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari a quattro volte il minimo edittale corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quali la tutela del sentimento religioso e dei minori, in considerazione delle sue modalità di incidenza sullo sviluppo psichico e morale del minore;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l'emittente ha provveduto a tenere nei confronti del sig. Ceccherini un atteggiamento rigoroso provvedendo a farlo espellere immediatamente dal programma;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare all'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva *"Rai due"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.